

STATUTO

EKOMYTHOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MELITO DI NAPOLI NA VIA
LAVINAIO 13

Numero REA: NA - 1076319

Codice fiscale: 10038731211

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-05-2022 - Statuto completo	2
--	---

zero), è posto a carico della Cooperativa.

ARTICOLO 10

«PATTI SOCIALI AVENTI AD OGGETTO LE NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'»

I

- Denominazione e sede -

E' costituita, ai sensi e per gli effetti delle lettere "a" e "b", dell'art. 1, della Legge 8 novembre 1991, n. 381, con sede nel Comune Melito di Napoli (NA), la Società Cooperativa denominata **"EKOMYTHOS Società Cooperativa Sociale"**.

Alla cooperativa, per quanto non previsto da questi patti sociali e dagli eventuali relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia di cooperative, nonché, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

A cura degli amministratori, la società cooperativa sarà iscritta nell'apposito albo, previsto dall'articolo 2512 c.c..

La cooperativa potrà istituire, ai sensi di legge, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, anche altrove.

Spetta all'Organo Amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale sopra indicato.

II

- Durata -

La durata della Società è stabilita da oggi al 31 dicembre 2060.

III

- Scopo -

La Cooperativa, ha scopo mutualistico e svolge la sua attività senza fini di speculazione privata. Essa è retta dai principi della mutualità prevalente, ai sensi degli artt. 2512, 2513, 2514 e 2515 del codice civile, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro. Suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana, lavorativa e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento di attività d'impresa, indicate nel successivo art. IV, finalizzate all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate, ai sensi degli art. 1, lett. a) e b), e art. 4, della legge 381/91.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo

Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo volontari ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi, tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento, ai sensi dell'articolo 6, della legge 3 aprile 2001, n. 142, ovvero in base al contratto collettivo nazionale delle cooperative sociali.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

La Cooperativa aderisce alle organizzazioni nazionali a tutela della cooperazione.

IV

- Oggetto sociale -

La società è a mutualità prevalente, ai sensi degli articoli 2512, 2513, 2514, 2515 c.c., e l'attività verrà svolta in prevalenza dai soci e si propone di ottenere, tramite la gestione in forma associata dell'azienda, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. E' escluso ogni fine di lucro.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi forma con cui contribuire comunque al raggiungimento degli scopi

sociali. La tipologia dei rapporti che si intendono attuare con i soci lavoratori è disciplinata da un apposito regolamento interno, ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001 n. 142.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi.

In relazione a ciò la cooperativa potrà gestire stabilmente e/o temporaneamente, in proprio o per conti di terzi collaborazioni in servizi ambientali e naturali e precisamente:

- 1) attività di cura e monitoraggio del patrimonio paesaggistico con la promozione di manutenzioni ordinarie e straordinarie del verde pubblico e privato e con azioni di protezione dei parchi naturali delle aree protette e della flora e fauna terrestre e marina;
- 2) pulizia, sanificazione, igienizzazione e derattizzazione, di aree urbane pubbliche e private, di fabbricati e capannoni abbandonati al degrado urbano, di litorali e di spiagge, di proprietà immobiliari pubbliche e private, di aree demaniali, di corsi e specchi di acqua inquinata;
- 3) gestione di impianti di compostaggio, aree ecologiche e di stoccaggio provvisorio, necessario nel ciclo dei rifiuti e della raccolta, con lavorazione di materiali atti a essere ritrasformati in materiale primi-secondi per l'ottenimento di nuove fonti di energia rinnovabile non da idrocarburi, nonché il trasporto, in conto proprio o terzi, di materiali primi-secondi, anche derivanti dal ciclo dei rifiuti;
- 4) sviluppo di attività di intermediazione dei rifiuti e dei materiali primi-secondi;
- 5) lavori di pulizia ordinaria e straordinaria per parchi, condomini o fabbricati industriali e civili, nonché per uffici pubblici e privati;
- 6) attività formativa, per l'avvio dell'attività produttiva, per i propri soci, nel rispetto dei principi etici della cooperazione;
- 7) attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, o aspiranti all'avvio di iniziative di piccola impresa o lavoro autonomo, anche a mezzo corsi di formazione.

La cooperativa, inoltre, mira allo sviluppo delle attività produttive delle donne e, quindi, alla costituzione di una qualificata imprenditorialità femminile.

La società, sempre nel rispetto del codice etico, potrà svolgere tutte le altre attività commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, che saranno ritenute dall'organo amministrativo strumentali, accessorie, connesse, necessarie o utili, per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale, assumere interessenze e partecipazioni in altre società, consorzi, raggruppamenti di imprese e/o professionisti, associazioni,

fondazioni, reti di imprese o imprese aventi per oggetto

attività analoghe, affini o connesse alle proprie, sia direttamente che indirettamente, sia in Italia che all'estero, il tutto purchè non nei confronti del pubblico e purchè tali attività non vengano svolte in misura prevalente rispetto a quelle che costituiscono l'oggetto sociale.

Sono, comunque, escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari, di cui agli artt. 106 e 107 del D.lgs. 385/1993, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare, di cui al D.lgs. 58/1998, e quelle di mediazione di cui alla legge 39/1989, e successive modificazioni ed integrazioni, le attività professionali protette, le attività previste dal D.L. 415/1996, DPR 449/1959, e, comunque, tutte le attività che, per legge, sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti, non posseduti dalla società.

La società, per lo svolgimento della sua attività, potrà avvalersi di finanziamenti comunitari, statali, regionali, provinciali e comunali, nonché di qualsiasi altro finanziamento pubblico.

V

- Soci -

I soci si distinguono in:

- **"SOCI COOPERATORI"**, il cui numero è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge, che per le loro attitudini e capacità professionali sono in condizione di contribuire al conseguimento dell'oggetto sociale; sempre quali soci cooperatori è, inoltre, consentita l'ammissione di soggetti che svolgono attività tecnico-amministrativa, nel numero strettamente necessario al corretto funzionamento della cooperativa.

- **"CATEGORIA SPECIALE DI SOCI COOPERATORI"**, che la Cooperativa potrà istituire, in ragione dell'interesse alla loro formazione ovvero del loro inserimento nell'impresa; l'Organo amministrativo fissa la durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale ed, al termine di tale periodo, comunque non superiore a cinque anni, il nuovo socio è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori. Prima di tale momento, i soci appartenenti alla categoria speciale hanno diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non possono rappresentare altri soci; i soci ammessi alla categoria speciale non potranno, in ogni caso, superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori e non potranno ricoprire cariche negli Organi Amministrativi.

- **"SOCI SOVVENTORI"**, che partecipano, investendo capitali nell'impresa, ai programmi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, la cui disciplina è contenuta al punto XVI che segue.

VI

- MODALITA' DI AMMISSIONE DEI SOCI COOPERATORI -

Colui il quale intenda essere ammesso come socio cooperatore, deve proporre la relativa domanda all'Organo Amministrativo, contenente:

- a) nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale;
- b) l'indicazione dell'attività svolta e delle competenze di cui è in possesso;
- d) l'ammontare delle quote che intende sottoscrivere;
- e) l'impegno a rendere le prestazioni ritenute necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali, all'osservanza delle leggi e del presente statuto, dei regolamenti interni eventualmente adottati, delle obbligazioni prese dai competenti organi sociali;
- f) la dichiarazione di non esercitare in proprio alcuna impresa che, a causa dell'identità o affinità dell'attività svolta, possa porsi in qualche modo in concorrenza con l'attività della cooperativa.

L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei succitati requisiti e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera sulla domanda del proponente, con provvedimento di accoglimento, che verrà comunicato all'interessato, ovvero con provvedimento di rigetto che, motivato entro sessanta giorni dalla sua adozione, verrà comunicato all'interessato unitamente alla motivazione.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

L'aspirante socio, in caso di mancato accoglimento della domanda, può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che, sulla domanda di ammissione, si pronunci l'assemblea dei soci, in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'Organo Amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea, con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'Organo Amministrativo illustra, nella relazione di bilancio, le ragioni delle determinazioni assunte, con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

VII

- OBBLIGHI DEI SOCI -

I soci sono obbligati:

- a) a versare la quota di capitale sottoscritta, con le modalità stabilite dallo statuto e dall'Organo Amministrativo, all'atto dell'accettazione della domanda di ammissione, unitamente alle spese di istruttoria della domanda stessa ed il sovrapprezzo eventualmente determinato;
- b) ad osservare lo Statuto e le delibere assunte dall'assemblea o dall'Organo Amministrativo;

c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali, partecipando all'attività sociale, nelle forme e nei modi stabiliti dall'assemblea e dall'Organo Amministrativo;
d) a mettere a disposizione della cooperativa la propria capacità professionale ed il proprio lavoro, in relazione al tipo di attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato.

VIII

- SCIoglimento del Rapporto Sociale -

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte.

IX

- RECESSO -

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro, subordinato, autonomo o di altra natura, sia cessato per qualsiasi motivo.

Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata alla società con lettera raccomandata e gli amministratori dovranno esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione.

Il recesso ha effetto:

- per quanto riguarda i rapporti sociali, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmesso all'interessato con lettera raccomandata A.R.;
- per quanto riguarda i rapporti mutualistici, tra socio cooperatore e società, con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, o, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e da questo statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di tre mesi; il recesso ha effetto, relativamente al rapporto mutualistico e sociale, allo spirare del suddetto termine.

X

- DECADENZA -

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci che siano interdetti o inabilitati o falliti ovvero in caso di sopravvenuta inabilità definitiva a partecipare all'attività della società.

XI

- ESCLUSIONE -

L'esclusione sarà deliberata dall'Organo Amministrativo nei confronti del socio:

a) che non è più in condizione di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che ha perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;

b) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni, derivanti dalla legge o dal contratto sociale, dai regolamenti, ove esistenti, o dal rapporto mutualistico, salva la facoltà dell'Organo Amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;

c) che, senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti, a qualunque titolo, verso la Cooperativa o si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta; in questi casi, il socio moroso deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata, a mettersi in regola con i pagamenti e l'esclusione può avere luogo soltanto trascorsi due mesi dal detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente;

d) che venga condannato, con sentenza penale irrevocabile, per reati la cui gravità renda improseguibile il rapporto sociale;

e) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge, ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;

f) che, nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, subisca un provvedimento di licenziamento, per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;

g) che svolga attività in concorrenza con la cooperativa, o che presti la propria opera presso imprese private o pubbliche, senza espressa autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

Inoltre, il socio appartenente alla "categoria speciale di soci cooperatori" può essere escluso, oltre che nei casi innanzi previsti, per:

a) inosservanza dei doveri inerenti la formazione, ove ammesso in ragione di tale interesse;

b) inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria o mancato adeguamento agli standards produttivi, ove ammesso per interesse all'inserimento nell'impresa.

L'esclusione produce effetto dal momento della annotazione del provvedimento nel libro dei soci, che sarà eseguita senza indugio dagli amministratori.

XII

- COMUNICAZIONE ED OPPOSIZIONE -

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari,

mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Avverso i provvedimenti adottati dall'Organo Amministrativo su recesso, decadenza ed esclusione, il socio può proporre ricorso all'autorità giudiziaria.

XIII

- MORTE DEL SOCIO -

In caso di morte di un socio, agli eredi o legatari spetta la liquidazione della partecipazione sociale del defunto.

L'erede o il legatario, che abbia i requisiti stabiliti dal presente statuto, può subentrare nella partecipazione del socio deceduto, solo previa domanda di ammissione. In tal caso, entro e non oltre tre mesi dalla accettazione dell'eredità o dal conseguimento del legato, lo stesso dovrà documentare la sussistenza di detti requisiti di ammissione.

XIV

- LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA -

Il socio receduto, decaduto o escluso e gli eredi o i legatari del socio defunto (i quali ultimi non abbiano i requisiti di ammissione alla cooperativa o non vogliano subentrarvi) avranno diritto soltanto alla liquidazione della quota, sulla base del bilancio dell'esercizio, in cui si sono verificati recesso, decadenza, esclusione o morte del socio, in conformità alle disposizioni previste dall'articolo 2535 c.c. e fatte salve le limitazioni previste dall'articolo 2514 c.c..

La domanda di liquidazione deve essere fatta con lettera raccomandata e, nel termine di sei mesi dall'approvazione del bilancio relativo al detto esercizio, deve procedersi alla liquidazione della quota.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale, ai sensi dell'articolo 2535 c.c., e comprenderà anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società.

Il pagamento deve essere fatto entro tre mesi dall'approvazione del primo bilancio successivo.

In ogni caso, il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale si manifesti la insolvenza della società, il socio uscente o gli eredi del socio defunto sono obbligati, verso la società, nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

La liquidazione della quota assegnata al socio può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni; ove entro tale termine il socio, o i suoi eredi, non ne faccia richiesta, l'importo corrispondente sarà imputato a riserva legale.

XV

- STRUMENTI FINANZIARI NON PARTECIPATIVI -

La cooperativa, con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 c.c., può emettere titoli di debito e strumenti privi di diritti di amministrazione, attribuendoli ad investitori professionali, soggetti a vigilanza prudenziale, e ad investitori qualificati, rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111 octies disp. att. e trans. c.c..

XVI

- SOCI SOVVENTORI -

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote nominative trasferibili.

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occasione dell'emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente, indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore ai 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano soci cooperatori, spetta un voto, indipendentemente dall'ammontare dei conferimenti.

I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in Assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi

attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali, ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale, a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo, ai fini dell'emissione dei titoli.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., ai soci sovventori spetta il diritto di recesso, qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento, stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote, a norma del presente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità, previste per i soci cooperatori.

XVII

- PATRIMONIO SOCIALE -

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- dal capitale sociale, che è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori e dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, questi ultimi confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;
- dalla riserva legale, formata con gli utili di bilancio e con le quote sociali eventualmente non rimborsate in caso di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio;
- da eventuali riserve straordinarie;
- da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea.

E' fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci, sia durante la vita della società che al suo scioglimento.

XVIII

- CARATTERISTICHE DELLE QUOTE -

Le quote non possono essere sottoposte a pegno nè essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dall'Organo Amministrativo, a norma e con le modalità previste dall'articolo 2530 c.c..

Nessun socio può possedere, nella società cooperativa, una quota il cui importo superi il limite massimo stabilito dalla legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

XIX

- LIBERAZIONE DELLE QUOTE -

la quota sociale sottoscritta ed il relativo plusvalore potranno essere versati a rate, e precisamente:

- a) almeno la metà all'atto della sottoscrizione;
- b) il rimanente nei termini stabiliti dall'Organo

Amministrativo.

Sono ammissibili i conferimenti di beni in natura e di crediti, cui si applicano le disposizioni previste in materia dal codice civile.

XX

- ESERCIZIO SOCIALE -

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale, l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio ed alla predisposizione, nel caso di obbligo di legge, della relazione di cui al I comma dell'articolo 2428 c.c., indicando specificamente nella stessa i criteri seguiti per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità del carattere cooperativo della società, nonchè evidenziando, nella nota integrativa, a norma degli articoli 2545 e 2513 c.c., le condizioni di prevalenza mutualistica.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni, qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dal consiglio di amministrazione in sede di relazione sulla gestione.

Spetta all'organo amministrativo, sentito il parere del Collegio Sindacale ove nominato, fissare i compensi ovvero i ristori da riconoscere ai soci nel rispetto della proporzione della quantità e qualità degli scambi e prestazioni mutualistiche, fornite dagli stessi ed evidenziate in bilancio in maniera autonoma e distinta, a norma dell'articolo 2545 sexies c.c..

L'eccedenza attiva del bilancio sarà così ripartita:

- a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società sia al suo scioglimento;
- b) una quota, di importo non inferiore alla quota percentuale minima prevista dalle leggi vigenti, dovrà essere corrisposta ai fondi mutualistici, per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, costituiti dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, ai sensi della legge 31/1/1992 n. 52 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) al perseguimento degli scopi mutualistici, nella misura stabilita dall'assemblea che approva il bilancio;
- d) all'erogazione di un dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio e che non potrà in ogni caso superare, per i soci cooperatori, l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

XXI

- RISTORNI -

Nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge e dal presente statuto e qualora le risultanze dell'attività mutualistica lo consentano, l'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'Organo amministrativo, sulla destinazione del ristorno ai soci cooperatori.

Il ristorno, che può essere attribuito mediante erogazione diretta o mediante aumento proporzionale del numero delle quote possedute dal socio, dovrà essere in ogni caso ripartito tra i soci cooperatori in considerazione della qualità e della quantità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed i soci stessi, secondo quanto previsto in apposito regolamento.

XXII

- ORGANI SOCIALI -

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo Amministrativo;
- c) il Collegio Sindacale, se nominato.

XXIII

- CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA -

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, nonchè ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

Quando particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea ordinaria, da tenersi per l'approvazione del bilancio, può essere convocata, anzichè entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, entro centottanta dalla chiusura dell'esercizio stesso; in quest'ultimo, caso l'organo amministrativo ne segnala le ragioni nella relazione sulla gestione.

L'assemblea è, altresì, convocata quando ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei soci con diritto di voto; in tale ultimo caso l'assemblea deve essere convocata entro 20 (venti) giorni dalla richiesta.

L'assemblea viene convocata mediante lettera raccomandata A.R. ovvero mediante fax (purchè confermato) o posta elettronica certificata, da inviarsi almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo della riunione, presso la sede sociale o altrove, purchè sempre in Italia, la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno dopo 24 (ventiquattro) ore dalla prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto al voto, e siano intervenuti o informati della riunione tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, laddove

nominati; verificandosi tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

XXIV

- QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI -

L'assemblea è validamente costituita:

- in prima convocazione, quando intervengano, in proprio o per delega, la metà più uno dei voti;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci, intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera sempre a maggioranza assoluta dei presenti, ad eccezione dei casi per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto, e precisamente:

- nel caso di modifica dell'atto costitutivo;
- nel caso di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- nel caso di approvazione dei regolamenti interni.

XXV

- VOTO -

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.

Per le votazioni, si procederà per alzata di mano.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

Ai soci persone giuridiche, può essere attribuito un massimo di cinque voti, in relazione all'ammontare della quota sociale detenuta o al numero dei loro membri. In nessun altro caso, potranno essere attribuiti voti plurimi.

Ogni socio che abbia il diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta; le deleghe devono essere conservate tra gli atti sociali.

Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci.

XXVI

- PRESIDENZA -

La presidenza dell'assemblea, secondo i sistemi di amministrazione compete al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza od impedimento di questi, al Vice Presidente, se nominato.

Qualora nè l'uno, nè l'altro possano o vogliano esercitare tale funzione, gli intervenuti designano, a maggioranza, il presidente fra i presenti.

L'Assemblea, su proposta del Presidente, provvede alla nomina del Segretario, ed eventualmente di due scrutatori; il Segretario può essere anche una persona non socia.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario o da un notaio, quando ciò sia obbligatorio per legge.

XXVII

- POTERI DELL'ASSEMBLEA -

L'assemblea:

- approva il bilancio;
 - determina il numero dei componenti dell'Organo Amministrativo, provvede alle relative nomine, fissandone il periodo di durata;
 - nomina i componenti il collegio dei sindaci ed elegge tra questi il Presidente;
 - determina la retribuzione annuale degli amministratori e dei sindaci, ove la carica non sia gratuita;
 - delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
 - delibera sulle modifiche allo statuto sociale;
 - delibera di compiere le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, determinato nell'atto costitutivo, o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
 - delibera sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;
 - approva i regolamenti previsti dal presente statuto;
 - delibera su tutti gli altri oggetti, attinenti alla gestione sociale, riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.
- E', altresì, competenza dell'assemblea stabilire criteri e modalità per la realizzazione degli scopi di mutualità, di cooperazione e di istruzione cooperativa, da disciplinarsi con eventuale apposito regolamento interno.

XXVIII

- ORGANO AMMINISTRATIVO -

La società deve essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre a sette membri.

La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. Gli amministratori restano in carica un triennio e sono rieleggibili, nel rispetto dei principi e dei limiti di legge.

XXIX

- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed uno o più Vice Presidenti.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno degli amministratori (ad eccezione di quelle funzioni non delegabili per legge o per statuto), oppure ad un comitato esecutivo, determinandone i poteri.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera, fax o posta

elettronica certificata, da spedirsi non meno di tre giorni

prima dell'adunanza e, nei casi urgenti a mezzo telegramma, in modo che i consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione, sia ordinaria sia straordinaria, della società cooperativa; a titolo esemplificativo, rientrano tra le attribuzioni dell'organo amministrativo:

- convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci;
- redigere i bilanci consuntivi ed eventualmente i preventivi, nonché la propria relazione di accompagnamento al bilancio consuntivo, che deve indicare, tra l'altro, specificamente i criteri eseguiti nella gestione sociale, per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società;
- deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e la esclusione dei soci;
- compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge o del presente statuto, siano riservati all'Assemblea.

XXX

- RAPPRESENTANZA -

La rappresentanza della società compete al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai membri del Consiglio di Amministrazione forniti di poteri delegati, nei limiti della delega.

L'organo amministrativo può nominare direttori generali, amministrativi e tecnici, nonché procuratori per singoli affari o categorie di affari.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le di lui mansioni spettano al Vice-Presidente, il quale si considera legittimato, in sostituzione, in virtù della sua dichiarazione in tal senso.

XXXI

- REGOLAMENTI -

I rapporti tra la società e i soci possono essere disciplinati da Regolamenti, che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica.

I Regolamenti, quando non costituiscono parte integrante dell'atto costitutivo, sono predisposti dall'Amministrazione e approvati dall'Assemblea.

XXXII

- COLLEGIO DEI SINDACI -

Ove ricorrano i presupposti di cui al 2° e 3° comma, dell'art. 2477, come richiamato dal 1° comma, dell'art. 2543 c.c., i soci devono nominare un Collegio Sindacale, che si compone di tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra revisori contabili, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, che durano in carica due anni e sono sempre rieleggibili.

I Sindaci devono convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge, in caso di omissione da parte degli Amministratori.

Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche la revisione legale dei conti ed è, quindi, integralmente composto da revisori legali in possesso dei requisiti di legge.

Nel caso in cui non vi sia obbligo di nomina del Collegio Sindacale e la società non abbia comunque provveduto a tale nomina, può essere nominato un revisore legale dei conti in possesso dei requisiti di legge.

In ogni caso, in quanto compatibile, si applica l'art. 2477 del codice civile.

XXXIII

- SCIoglimento DELLA SOCIETA' -

In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea con la maggioranza stabilita a norma del presente statuto, nomina uno o più liquidatori, preferibilmente tra soci, stabilendone i poteri.

XXXIV

- DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE -

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale - dedotto soltanto il rimborso delle quote sociali, effettivamente versate dai soci, e i dividendi eventualmente maturati - deve essere destinato a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui alla legge 59/92 e successive modificazioni.

XXXV

- PRINCIPI DI MUTUALITÀ, INDIVISIBILITÀ DELLE RISERVE E DEVOLUZIONE -

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici, per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare, ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile, la Cooperativa:

a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo, rispetto al capitale effettivamente versato;

b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari, offerti

in sottoscrizione ai soci cooperatori, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;

d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

XXXVI

- Rinvio -

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile, contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata."

Di
quest'atto, scritto in parte da me ed in parte da persona di mia fiducia, con sistema elettronico, sotto la mia direzione, io notaio ho dato lettura alle costituite parti, che lo approvano, lo dichiarano conforme alla loro volontà e meco lo sottoscrivono alle ore sedici.

L'atto consta di dieci fogli dei quali pagine scritte trentotto fin qui.

F.to NAPPELLO GENNARO

F.to MARCIANO ANNA

F.to RAIANO ELEONORA

F.to MARCIANO MARIA

F.to FERRAILOLO RITA

Firmato: Alessandro ZAMPAGLIONE Notaio (vi è l'impronta del sigillo).

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 20 comma 3 D.P.R. 445/2000, che si trasmette ad uso del Registro Imprese.

Imposta di bollo assolta ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I..